



TRIBUNALE DI UDINE

- sezione civile -

Ordinanza

Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio
nelle persone dei signori magistrati:

dott. Marina	IOB	<i>Presidente;</i>
dott. Maria Antonietta	CHIRIACÒ	<i>Giudice;</i>
dott. Andrea	ZULIANI	<i>Giudice rel.;</i>

nel procedimento iscritto al n° xxxx/12 R.A.C.C. promosso da

- **A - S.r.l** , con l'avvocato, domiciliato presso l'avvocato,

contro

- **B**, con gli avvocati ;

visto il reclamo al collegio ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.
proposto da **A - S.r.l** avverso l'ordinanza 1°/4.10.2012 con cui il giudice
istruttore dott.ssa M. Grisafi, ha sospeso i ai sensi dell'art. 649 c.p.c. i
l'efficacia esecutiva provvisoria del decreto ingiuntivo n° 247/12 chiesto
ed ottenuto dalla reclamante nei confronti di **B** ;

udite le parti in camera di consiglio e letti gli atti ed i documenti
del procedimento;

rilevato che l'art. 649 c.p.c. qualifica espressamente come non

impugnabile ordinanza con cui il giudice istruttore sospende l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c.;

ritenuto che tale esplicita disposizione di legge non può ritenersi implicitamente abrogata, o comunque superata, dall'introduzione nel codice dell'art. 669-terdecies, innanzitutto perché la natura lato sensu cautelare del provvedimento di cui all'art. 649 c.p.c., se giustifica l'applicazione analogica di quelle disposizioni che esprimono un principio generale di ogni tutela urgente (quale la possibilità di adottare un decreto precario revocabile all'esito dell'instaurazione del contraddittorio: v. art. 669-sexies, comma 2°, c.p.c. e Cass. 13.3.2012, n° 3979; il medesimo principio è ora espresso anche nell'art. 5, comma 2°, del d. legisl. n° 150 del 2011), non può invece bastare per sostenere l'applicabilità della disciplina del procedimento cautelare uniforme laddove essa prevede un rimedio ulteriore e specifico (seconda istanza di merito davanti ad un giudice terzo e collegiale) che non è assolutamente un aspetto intrinseco e ineludibile della tutela d'urgenza;

ritenuto, *ad abundantiam*, che è anche qualora si volesse considerare l'ordinanza di cui all'art. 649 c.p.c. un vero e proprio provvedimento cautelare (il che non è) e, quindi, farla rientrare nell'ambito di applicazione del procedimento cautelare uniforme, ai sensi dell'art. 669-quaterdecies c.p.c. si dovrebbe constatare che quest'ultimo prevede l'applicabilità delle norme del procedimento cautelare uniforme negli altri provvedimenti cautelari soltanto in quanto compatibili ed è evidente l'incompatibilità tra l'art. 669-terdecies c.p.c.



(che prevede la reclamabilità dell'ordinanza cautelare) e l'art. 649 c.p.c.

(che qualifica non impugnabile l'ordinanza che sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo);

rilevato, infine, che anche la Corte costituzionale è proprio nella sentenza citata dalla difesa della reclamante nel corso della discussione orale che ha ribadito che «la comune natura latamente cautelare dei provvedimenti è non impone affatto, né in base all'art. 3 né in base all'art. 24 Cost., una comune disciplina quanto ai rimedi utilizzabili contro ciascuno di essi» (Corte cost. 20.7.2007, n° 306);

ritenuta, pertanto, l'inammissibilità del reclamo;

ritenuto che non occorre provvedere sulle spese di lite, posto che l'ordinanza reclamata è stata pronunciata in corso di causa, sicché la regolazione delle spese, anche per questa fase, rimane riservata alla sentenza;

P. Q. M.

visto l'art. 669-terdecies c.p.c.;

dichiara inammissibile il reclamo;

nulla per le spese.

Si comunichi.

Udine, nella camera di consiglio dell'8.11.2012.

Il Presidente.

Il Cancelliere

Depositata in cancelleria il